

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

ACCORDO ATTUATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990

PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del DL 59/2021)

Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”

TRA

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - in qualità di **CAPOFILA** - (C.F. e Partita IVA 07176380017) di seguito denominata “ARPA Piemonte”, con sede legale in Via Pio VII, n. 9 – 10135 Torino, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Ing. Angelo Robotto

Di seguito indicata anche come “ARPA capofila”

E

APPA Bolzano (C.F..... / P. IVA)
.....
....., rappresentata dal

ARPA Lombardia (C.F..... / P. IVA)
.....
....., rappresentata dal

APPA Trento (C.F..... / P. IVA)
.....
....., rappresentata dal

ARPA Umbria (C.F..... / P. IVA)
.....
....., rappresentata dal

ARPA Valle d’Aosta (C.F..... / P. IVA)
.....
....., rappresentata dal

Di seguito indicate anche come “ARPA/APPA partecipanti al raggruppamento”

- **VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- **VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano; nello specifico l’investimento *“Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”*, incluso nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante disposizioni in materia di *“Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari”*, che individua, per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, finali e intermedi;
- **CONSIDERATO** che all’interno dello stesso, è stato previsto uno specifico investimento di circa 500 milioni di euro (con una programmazione pluriennale), relativo alla realizzazione del sistema *“Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”*, strettamente collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata *«Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)»*;
- **VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 2 marzo 2016, recante *“Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”*;
- **VISTA** la legge 28 giugno 2016, n. 132 con cui è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fanno parte ISPRA, le Agenzie Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
- **VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che all’art. 27 prevede l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (di seguito SNPS);
- **CONSIDERATO** che in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto, tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l’ISS e il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, l’*Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021*;
- **CONSIDERATO** che l’articolo 1 (*Definizioni*) del predetto Accordo, definisce l’ISS quale Soggetto attuatore dei seguenti interventi del Progetto *“Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”*:
 1. Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
 2. Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima;
 3. Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS;
- **CONSIDERATO** altresì, che l’articolo 10 (*Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo*) del predetto Accordo, prevede al comma 1, quali risorse destinate all’intervento *“Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”*, per il periodo 2021-2026, il finanziamento totale di € 415.379.000;

- **PREMESSO** che per la realizzazione dell'obiettivo, sono state raccolte le proposte delle Agenzie SNPA e ISPRA, inerenti interventi infrastrutturali, opere, attrezzature, strumentazioni, dotazioni tecnologiche, etc.;
- **PREMESSO** che il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'ambiente (SNPA), in accordo con ISS, ha attivato un gruppo di lavoro multidisciplinare (Comitato di Coordinamento Strategico), che ha confermato il rispetto dei requisiti assunti per gli interventi da finanziare, riferibili unicamente a strutture afferenti al SNPA e basati sul riparto regionale previsto e sul budget ISPRA pari ad € 619.522, riscontrandone anche il rispetto dei criteri di eleggibilità per il finanziamento previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15.07.2021;
- **CONSIDERATO** che in data 31 marzo 2022 l'ISS ha pubblicato, nel Portale Appalti, l'Avviso Pubblico concernente il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) Sistema "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (Decreto 15.07.2021, n. 77 del Ministero dell'Economia e delle Finanze", attraverso il quale l'ISS medesimo intende procedere all'allocazione della prima quota dello stanziamento complessivo di € 122.355.504 (per un importo pari ad € 51.490.000), a favore degli Enti afferenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), e che tale somma è comprensiva della quota di € 619.522 a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- **CONSIDERATO** che ISS, ha conseguentemente provveduto ad individuare le risorse da destinare agli interventi di cui sopra;
- **PREMESSO** che *nell'Allegato 1* al predetto Avviso Pubblico è riportato il riparto dei finanziamenti previsti per le Agenzie del SNPA (2021) e il budget ISPRA pari ad € 619.522, e *nell'Allegato 2* vengono analiticamente individuati per regione, tipologia di intervento e costi degli interventi a richiesta di finanziamento per singola Agenzia;
- **PREMESSO** che il Presidente ISPRA e Consiglio SNPA, con nota del 12.04.2022, ha individuato, per gli interventi di competenza delle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, un'Agenzia Capofila per ciascuno dei 4 raggruppamenti indicati di seguito:
 1. ARPAE Emilia-Romagna (Agenzia Capofila), ARTA Abruzzo, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPAM Marche, ARPA Molise, ARPAV Veneto e ARPA Puglia;
 2. ARPACAL Calabria (Agenzia Capofila), ARPA Basilicata e ARPA Sicilia;
 3. ARPAL Liguria (Agenzia Capofila), ARPA Campania, ARPA Lazio, ARPA Sardegna e ARPA Toscana;
 4. **ARPA Piemonte (agenzia Capofila), APPA Bolzano, ARPA Lombardia, APPA Trento, ARPA Umbria e ARPA Valle d'Aosta;**
- **CONSIDERATO** che le suddette Agenzie Capofila hanno provveduto alla sottoscrizione di specifici Accordi Operativi con l'ISS, sia in proprio che in rappresentanza delle ARPA/APPA del relativo raggruppamento;
- **VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- **VISTO** l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, di cui al medesimo decreto, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di

obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

- **PRESO ATTO** del seguente orientamento dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) (delibera n. 567 del 31 maggio 2017 e delibera n. 619 del 4 luglio 2018): *“un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici”*;
- **CONSIDERATO** nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNC, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto *“Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”* incluso nel Piano stesso;
- **CONSIDERATO**, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto ciascuna Amministrazione fornirà il proprio rispettivo contributo;
- **CONSIDERATO**, altresì, che il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- **RITENUTO** quindi che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 50/2016 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e l'allegato A) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2

Accordo Operativo

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dell'Accordo Operativo e dei relativi tre Allegati stipulato tra l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e le ARPA Capofila e di dividerne integralmente il contenuto.
2. Le Parti prendono altresì atto che, ai sensi dell'Accordo Operativo, ciascuna Agenzia è responsabile, sia sotto il profilo tecnico che finanziario, delle attività direttamente sostenute.

Art. 3

Finalità dell'Accordo Attuativo

Il presente Accordo Attuativo, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Operativo di cui al precedente art. 2, è finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione, nell'ambito del programma degli interventi in *“Salute, Ambiente, Biodiversità e*

Clima” – Linea di investimento “*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata*”, delle tipologie di intervento individuate nell’Allegato 1 “Linee guida” e nell’Allegato 2 “Proposta interventi SNPA” al citato Accordo, nonché le modalità di trasferimento delle quote finanziarie previste per ciascuna ARPA afferente al raggruppamento.

Art. 4

Impegni dell’Agenzia Capofila

1. Ai sensi dell’art. 4 (Modalità di attuazione) dell’Accordo Operativo l’ARPA Capofila rappresenta le ARPA/APPAs del raggruppamento di appartenenza con funzione di coordinamento delle stesse e terrà costantemente aggiornato l’ISS sullo svolgimento delle attività previste per tutta la durata dell’Accordo Operativo.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Accordo Operativo sottoscritto con l’ISS, l’ARPA Capofila si impegna:
 - a) alla sottoscrizione degli Accordi con l’ISS, sia in proprio, che in rappresentanza delle ARPA/APPAs del relativo raggruppamento;
 - b) alla gestione dei rapporti tra le ARPA/APPAs del relativo raggruppamento, con le quali è stipulato il presente Accordo Attuativo;
 - c) al trasferimento alle ARPA/APPAs del relativo raggruppamento, che sono titolari del rispettivo finanziamento, delle risorse economiche, come rappresentate nell’Allegato A) al presente Accordo Attuativo, rimborsate da ISS per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in base alla periodicità e con le modalità previste dall’art. 8 dell’Accordo Operativo;
 - d) alla raccolta e alla trasmissione ad ISS delle relazioni intermedie e finali delle attività svolte dalle ARPA/APPAs del relativo raggruppamento;
 - e) alle partecipazioni alle riunioni con ISS;
 - f) alla trasmissione all’ISS della rendicontazione degli impegni assunti e dei costi sostenuti, redatta in forma semplificata secondo un format approvato dalla Cabina di Regia e la cui documentazione analitica è conservata agli atti di ciascuna Agenzia e resa disponibile per le eventuali verifiche.

Art. 5

Impegni delle ARPA/APPAs partecipanti al raggruppamento

Le ARPA/APPAs appartenenti ad ogni raggruppamento, così come previsto dell’art. 4, comma 2, lett. b) dell’Accordo Operativo, si impegnano:

- a) ad assicurare che le attività poste in essere siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNC;
- b) a conformarsi alle indicazioni fornite dall’ISS, quale soggetto attuatore dell’intervento, ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune;
- c) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- d) ad organizzare le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare l’avvio degli interventi entro 9 mesi dalla stipula dell’Accordo Operativo nel rispetto del Cronoprogramma Allegato 3, sulla base delle indicazioni fornite dall’ISS, in conformità con i Regolamenti UE, con la normativa nazionale, ed in coerenza con gli obiettivi perseguiti, nel rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa;

- e) a trasmettere all'Agenzia capofila le relazioni intermedie e finali delle attività svolte e le rendicontazioni degli impegni assunti e dei costi sostenuti secondo il format approvato dalla Cabina di Regia e nei tempi indicati negli Accordi Attuativi;
- f) a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;
- g) a promuovere il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, e fornire all'ISS gli elementi informativi utili al fine dell'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
- h) a garantire la collaborazione per il recupero delle risorse da parte dell'ISS, nei casi previsti.

Art. 6

Programmi Operativi delle Attività

1. Le ARPA/APPa del raggruppamento si impegnano a svolgere le attività previste dagli Allegati al citato Accordo Operativo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, salvo eventuali modifiche apportate in sede di attuazione dell'Accordo Operativo medesimo.
2. Ogni singola ARPA/APPa del raggruppamento si impegna a realizzare gli interventi, assicurando che le obbligazioni giuridicamente vincolanti rendicontate siano quelle indicate all'art. 2 (Oggetto e finalità) dell'Accordo Operativo e del relativo Allegato 2 "Proposta interventi SNPA", nel limite delle risorse assegnate dall'ISS, come indicato all'art. 8 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo) dell'Accordo Operativo.

Art. 7

Rendicontazione e Rapporti delle attività

1. Ciascuna ARPA/APPa provvederà alla rendicontazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e delle relative spese e conserverà tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per eventuali attività di controllo e di audit, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Operativo.
2. Ogni ARPA/APPa trasmetterà semestralmente all'ARPA Capofila, secondo uno specifico format approvato dalla Cabina di Regia, un rendiconto che riporti gli stati di avanzamento della realizzazione degli interventi di cui al citato Accordo. L'invio dovrà avvenire in tempo utile per la trasmissione da parte dell'ARPA Capofila all'ISS di tale rendiconto, secondo le tempistiche indicate dalla stessa.
3. Le ARPA/APPa prendono atto che, ai sensi dell'Accordo Operativo, le risorse finanziarie di rimborso per la realizzazione degli interventi, provenienti dall'ISS, saranno trasferite all'ARPA Capofila e dalla stessa alle ARPA/APPa afferenti al raggruppamento, come indicato dall'articolo 8 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo) dell'Accordo Operativo.

Art. 8

Gruppo tecnico/amministrativo di coordinamento delle Agenzie del raggruppamento

1. L'ARPA Capofila rappresenta le ARPA/APPa del raggruppamento di appartenenza con funzione di coordinamento delle stesse e terrà costantemente aggiornato l'ISS sullo svolgimento delle attività previste per tutta la durata dell'Accordo.
2. Il coordinamento e il controllo delle attività nell'ambito del raggruppamento saranno assicurati da un Gruppo di coordinamento costituito dai rappresentanti di ciascuna Agenzia:
 - per ARPA Piemonte, il Direttore Amministrativo Avv. Roberto Giovanetti;
 - per APPa Bolzano;

- per ARPA Lombardia;
- per APPA Trento;
- per ARPA Umbria;
- per ARPA Valle d'Aosta

3. Il Gruppo di coordinamento tecnico/amministrativo curerà:

- Il coordinamento generale delle attività tecniche ed amministrative del raggruppamento di riferimento.
- La verifica periodica sullo stato di avanzamento delle spese impegnate dalle Agenzie per la realizzazione delle attività previste.
- Il rispetto delle scadenze tecniche ed amministrative fissate.
- La valutazione del cronoprogramma delle attività.
- La valutazione in ordine alla completezza dei report degli interventi.
- Eventuali sinergie di attività fra Agenzie e relativa valutazione economica.

4. Il Gruppo di coordinamento fornirà indicazioni all'Agenzia Capofila per consentire alla stessa la più proficua partecipazione alla Cabina di Regia, e si riunirà di norma con le seguenti modalità:

- a) prima di ogni Cabina di Regia, su richiesta dell'Agenzia Capofila, per discutere dell'Ordine del Giorno e fornire indicazioni utili;
- b) su richiesta di una delle Agenzie del raggruppamento per trattare argomenti specifici.

5. Le riunioni di raggruppamento sono indette dal Responsabile dell'ARPA Capofila che, sentiti i referenti delle ARPA/APPA, individua il giorno e la data, anche in remoto, e propone un ordine del giorno. Le riunioni di raggruppamento dovranno permettere e agevolare la condivisione dei problemi e la ricerca del consenso attorno alle decisioni.

Art. 9

Trasmissione e proprietà dei dati

1. Tutti i dati elaborati e trasmessi da ogni singola ARPA/APPA all'ARPA Capofila del raggruppamento, relativi agli interventi, saranno inviati all'ISS, secondo le modalità previste dall'art. 9 (Riservatezza e trattamento dei dati personali) dell'Accordo Operativo.
2. Tutti i dati e le elaborazioni prodotte dalle ARPA/APPA, così come le relative rendicontazioni economiche, saranno nella diretta ed esclusiva responsabilità delle medesime, precisando, altresì, che le modalità di condivisione e di utilizzo dei dati avverranno, previo accordo tra le Parti, come evidenziato dall'art. 9 dell'Accordo Operativo.

Art. 10

Durata dell'Accordo Attuativo

Il presente Accordo Attuativo ha durata biennale a far data dalla stipula dell'Accordo Operativo, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 dello stesso con conseguente proroga per pari periodo.

Art. 11

Riservatezza e Informativa trattamento dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo Attuativo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati, nel d.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Art. 12

Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo Attuativo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla legge 241/1990.

Art. 13

Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere dall’esecuzione del presente Accordo, le parti dichiarano di individuare il foro competente nel TAR della Regione sede dell’Agenzia Capofila.

Art. 14

Sottoscrizione

1. Il presente Accordo, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990, è sottoscritto dalle parti con firma digitale.
2. L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Agenzia Capofila ed il relativo onere economico è ripartito in parti uguali tra le Agenzie del raggruppamento.
3. L’originale con tutte le sottoscrizioni è conservato dall’ARPA Capofila del raggruppamento.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

ARPA Piemonte

Il Direttore Generale
Ing. Angelo Robotto

ARPA Bolzano

.....
.....

ARPA Lombardia

.....
.....

ARPA Trento

.....
.....

ARPA Umbria

.....
.....

ARPA Valle d’Aosta

.....
.....

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)

ACCORDO ATTUATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990

PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del DL 59/2021)

Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”

IMPORTI FINANZIAMENTO E QUOTE TRASFERIMENTO

Agenzia	Totale finanziamento	Prima quota (30%) *	Seconda quota (50%) **	Saldo (20%) ***
ARPA PIEMONTE	3.355.220,00	1.006.566,00	1.677.610,00	671.044,00
APPA BOLZANO	496.462,00	148.938,60	248.231,00	99.292,40
ARPA LOMBARDIA	7.552.339,00	2.265.701,70	3.776.169,50	1.510.467,80
APPA TRENTO	437.583,00	131.274,90	218.791,50	87.516,60
ARPA UMBRIA	763.907,00	229.172,10	381.953,50	152.781,40
ARPA VALLE D'AOSTA	152.979,00	45.893,70	76.489,50	30.595,80
TOTALE	12.758.490,00	3.827.547,00	6.379.245,00	2.551.698,00

* La prima quota sarà trasferita dall'ISS all'Agenzia Capofila entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Operativo, previo ricevimento da parte del Ministero della Salute della quota di spettanza dell'ISS. L'Agenzia Capofila provvederà al trasferimento delle quote di spettanza delle Agenzie del proprio raggruppamento entro 30 giorni dal trasferimento da parte dell'ISS.

** La seconda quota sarà trasferita dall'ISS all'Agenzia Capofila entro 30 giorni dalla verifica degli adempimenti previsti nell'articolo 7 dell'Accordo Operativo. L'Agenzia Capofila provvederà al trasferimento delle quote di spettanza delle Agenzie del proprio raggruppamento entro 30 giorni dal trasferimento da parte dell'ISS.

*** Il saldo sarà trasferito dall'ISS all'Agenzia Capofila entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi. L'Agenzia Capofila provvederà al trasferimento delle quote di spettanza delle Agenzie del proprio raggruppamento entro 30 giorni dal trasferimento da parte dell'ISS.